

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni

- 1.1. Le espressioni qui di seguito indicate, sia al plurale che al singolare, hanno il significato precisato accanto a ciascuna di esse:
- A) Il **"Cliente"** si intende il soggetto che affida al Fornitore lo svolgimento dei Servizi;
 - B) le **"Condizioni Generali di Contratto"** si intendono le presenti condizioni generali di contratto predisposte dal Fornitore, formano parte integrante e sostanziale del Contratto;
 - C) il **"Contratto"** si intende l'offerta e/o il preventivo trasmesso dal Fornitore al Cliente e da quest'ultimo approvato e sottoscritto, comprensivo di allegati, avente ad oggetto lo svolgimento dei Servizi;
 - D) il **"Fornitore"** si intende ELLECI IMPIANTI ELETTRICI DI CORNACCHIA LUCA GIOVANNI con sede in Villa Cortese (MI), Via Pepe 4, C.F. CRNLGV74P05E514X e P.IVA 13479120159;
 - E) Il **"Giorno"** si intende, salvo che sia diversamente indicato, ogni giorno di calendario diverso dal Sabato, dalla Domenica o dai giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Villa Cortese per l'esercizio della loro attività;
 - F) le **"Parti"** si intendono congiuntamente il **"Fornitore"** e il **"Cliente"**, singolarmente anche la **"Parte"**;
 - G) i **"Servizi"** si intendono tutte le attività necessarie e/o comunque dipendenti e/o connesse alla realizzazione degli impianti elettrici descritti nel Contratto;

2. Organizzazione del Fornitore e rispetto della normativa vigente

- 2.1. Il Fornitore dichiara di disporre dei mezzi, delle conoscenze e dell'organizzazione necessari per l'esecuzione dei Servizi, assumendone, pertanto, la gestione a proprio rischio.
- 2.2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i Servizi nonché di aver preso atto dei rischi specifici esistenti, adottando, ove necessario, gli interventi indispensabili durante l'esecuzione dei Servizi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori di eventuali altre imprese coinvolte.
- 2.3. Il Fornitore si obbliga a operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi relativi all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni a tutela dei propri lavoratori eventualmente impiegati nell'esecuzione dei Servizi.
- 2.4. Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga altresì a rispettare la normativa vigente in materia fiscale, di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie.
- 2.5. Nei casi previsti dalla legge e/o richiesto dalla natura dei Servizi e/o dei luoghi, le Parti si impegnano, altresì, all'adozione e all'osservanza di tutte le misure di salute e sicurezza prescritte dal D. Lgs 81/08 e ss.mm. ed a collaborare. A tal fine, il Fornitore coordinerà con il Cliente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, impegnandosi a fornire collaborazione per la rimozione delle cause che potrebbero ostacolare la corretta esecuzione dei Servizi.

3. Obbligazioni del Cliente

- 3.1. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore per la corretta esecuzione dei Servizi anche ai fini del rispetto dell'art. 2.
- 3.2. Il Cliente dichiara di avere la piena disponibilità giuridica e di fatto dei luoghi presso cui devono essere realizzati i Servizi. Quando richiesto, il Cliente si obbliga a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso i luoghi in cui devono essere eseguiti i Servizi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione agli stessi.
- 3.3. Il Cliente dichiara altresì di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati eventualmente necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge, prima dell'avvio dei Servizi.

4. Modalità di esecuzione dei Servizi. Materiali

- 4.1. Il Fornitore si impegna allo svolgimento dei Servizi in osservanza delle norme tecniche applicabili agli stessi.
- 4.2. Per il dettaglio dei Servizi richiesti dal Cliente così come per le modalità di esecuzione, materiali e caratteristiche, anche di natura tecnica, si rinvia al Contratto.
- 4.3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente autorizza il Fornitore ad affidare, in tutto o in parte, a terzi i Servizi.

- 4.4. Se non diversamente previsto nel Contratto, i materiali necessari alla realizzazione dei Servizi saranno forniti dal Fornitore.
- 4.5. Il Cliente autorizza fin d'ora il Fornitore a sostituire i materiali e/o gli impianti individuati nel Contratto e/o ulteriore documento, anche di natura tecnico-amministrativa, con altri equivalenti qualora gli stessi non siano reperibili sul mercato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per cessazione della relativa produzione e/o difficoltà di consegna e/o l'aumento dei costi delle materie prime. In tale ipotesi il Fornitore si impegna a comunicarlo tempestivamente al Cliente.
- 4.6. Al termine dei Servizi, il Fornitore consegnerà al Cliente tutte le certificazioni di competenza del Fornitore stesso relative alla corretta esecuzione e tipologia dei materiali impiegati.

5. Corrispettivo

- 5.1. Il Cliente si obbliga a pagare il corrispettivo per i Servizi indicato nel Contratto secondo le scadenze previste e previa emissione della relativa fattura da parte del Fornitore. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le attività necessarie, connesse e/o comunque dipendenti al loro svolgimento, ivi inclusi i costi per la sicurezza sul lavoro.
- 5.2. Il Cliente non potrà ritardare il pagamento per alcun motivo e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo avere regolarmente effettuato i pagamenti. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione dei Servizi e saranno dovuti dal Cliente gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. dalla scadenza delle relative fatture al saldo effettivo.
- 5.3. Il Fornitore ha facoltà di adeguare il Corrispettivo in considerazione dell'aumento dei costi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle materie prime utilizzate, anche indirettamente, per i Servizi.

6. Varianti

- 6.1. Eventuali varianti e/o attività ulteriori rispetto ai Servizi indicati nel Contratto dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti (complessivamente, le "**Varianti**").
- 6.2. Il prezzo, le modalità e i termini di pagamento delle eventuali Varianti saranno determinati e stabiliti fra le Parti prima della loro esecuzione.
- 6.3. Per tutto quanto non previsto per iscritto dalle Parti in relazione alle Varianti, troverà applicazione il Contratto e quanto previsto per i Servizi.

7. Sistema di controllo dei Servizi

- 7.1. Il Cliente avrà diritto di verificare in ogni momento lo svolgimento dei Servizi evidenziando al Fornitore per iscritto eventuali irregolarità, carenze, situazioni anomale, azioni correttive, rischi potenziali e quanto altro possa contribuire alla corretta esecuzione del Contratto (le "**Azioni**"), restando inteso che il Cliente resterà del tutto estraneo alla organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente. Qualora tali Azioni comportino un aumento dei costi e/o di spesa per il Fornitore, il Cliente si obbliga a sopportare tale aumento.
- 7.2. In caso di contestazione circa la non corrispondenza dell'esecuzione dei Servizi alle condizioni convenute nel Contratto, il Fornitore darà risposta scritta al Cliente entro dieci Giorni e, laddove la contestazione risulti fondata ad insindacabile giudizio del Fornitore, si adopererà per rimuovere la causa della stessa, se allo stesso imputabile.

8. Termini. Sospensioni e proroghe. Forza maggiore

- 8.1. Tutti i termini di inizio e/o di consegna dei Servizi hanno natura puramente indicativa.
- 8.2. Il Fornitore potrà sospendere i Servizi in caso di violazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto e/o del Contratto da parte del Cliente. Il Fornitore si riserva il diritto di non procedere all'esecuzione dei Servizi e/o di sospenderli qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenesse che le condizioni dei luoghi in cui l'intervento deve essere eseguito e/o lo stato delle attrezzature e/o degli strumenti e/o delle informazioni e/o istruzioni disponibili non siano idonee a garantire che i Servizi possano essere svolti in condizioni di sicurezza.
- 8.3. Qualora i Servizi dovessero essere sospesi ovvero interrotti e/o ritardati per cause non imputabili al Fornitore e/o comunque dovute a terze parti e/o a difficoltà di esecuzione e/o a cause di forza maggiore e/o Varianti e/o Azioni ed opere aggiuntive richieste dal Cliente e/o derivanti dal rispetto di prescrizioni imposte dalla legge, il termine per il loro inizio o la loro ultimazione si intenderà automaticamente prorogato di un numero di Giorni pari al periodo di sospensione ovvero interruzione.

- 8.4. In ogni caso il Cliente prende atto ed accetta che la durata dei Servizi è condizionata dalla materiale esecuzione degli stessi, dai tempi di approvvigionamento delle materie prime e/o dei materiali utilizzati.
- 8.5. Il Fornitore avrà diritto di posticipare qualsiasi termine nei casi in cui il rispetto dello stesso non fosse possibile per cause indipendenti dalla sua volontà e/o allo stesso non imputabili, incluse la forza maggiore (ICC 2020) ed il caso fortuito, quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: scioperi, serrate, disordini, insurrezioni, terremoti, epidemie, pandemie, eventi e/o accadimenti eccezionali di carattere nazionale o internazionale, guerre e/o minacce di guerra, impossibilità di approvvigionamento delle materie prime e/o di effettuazione delle consegne dei prodotti e/o provvedimenti dell'Autorità, così come del Governo, siano essi locali e/o nazionali e/o internazionali. Il Fornitore si impegna a darne tempestiva notizia al Cliente in tale ipotesi.
- 8.6. In caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione dei Servizi per causa non imputabile ad alcuna delle Parti, il Cliente si obbliga sin d'ora a pagare al Fornitore i Servizi compiuti.

9. Ultimazione dei Servizi. Responsabilità e garanzia

- 9.1. A Servizi ultimati, il Cliente è tenuto a verificarli in contraddittorio con il Fornitore entro i successivi 10 Giorni. I Servizi si intendono ultimati alla conclusione delle attività da parte del Fornitore e comunicata dallo stesso al Cliente ovvero alla consegna al Cliente del rapporto di intervento. Qualora all'esito di tale verifica venissero riscontrati vizi e difetti imputabili al Fornitore, il Fornitore si impegna alla loro eliminazione a proprie cura e spese nel termine e con le modalità concordate con il Cliente. Resta inteso che nel caso in cui il Cliente non effettui le verifiche in contraddittorio nei termini previsti dal presente articolo, senza validi motivi, i Servizi si intendono accettati dal Cliente alla data ultimazione dei Servizi come definita al presente articolo.
- 9.2. È espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per impianti e/o strutture esistenti.
- 9.3. In caso di difformità e vizi nei Servizi scoperti successivamente alla verifica in contraddittorio di cui all'art. 9.1. si applica l'art. 2226 c.c..
- 9.4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9.1., qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo di cui al D.lgs. 206/2005, per i Servizi aventi ad oggetto beni da fabbricare o produrre o la fornitura di beni trova applicazione la garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 ss. del Codice del Consumo, per difetti di conformità esistenti al momento della consegna e che si manifestano entro i successivi due anni. In caso di difetto di conformità, il Fornitore si impegna a rimuovere la non conformità ovvero agli altri rimedi previsti dalla legge, secondo l'ordine e le condizioni ivi stabilite.
- 9.5. Il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza a copertura dei rischi da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione dei Servizi.

10. Clausola risolutiva espressa

- 10.1. Il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto concluso con il Cliente con effetto immediato, senza necessità di diffida e/o di costituzione in mora, inviando al Cliente semplice comunicazione scritta in tal senso, qualora il Cliente si rendesse inadempiente, in tutto od in parte, anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli art. 3., 5.1., 12.1. In tale ipotesi, il Cliente si impegna a corrispondere la penale eventualmente determinata nel Contratto.

11. Recesso

- 11.1. L'eventuale recesso del Cliente dal Contratto dovrà avvenire mediante comunicazione scritta.
- 11.2. In tal caso, spetterà al Fornitore:
- (i) il saldo integrale di quanto dovuto per i Servizi, ivi incluse le eventuali Varianti e/o Azioni, realizzate, oltre che di tutti gli altri materiali e componenti acquistati alla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art.11.1., previa verifica in contraddittorio;
 - (ii) una indennità a titolo di rimborso per il mancato guadagno e le ulteriori spese sostenute nella misura dell'8% (otto percento) dell'ammontare complessivo del Contratto.

12. Cessione del Contratto e dei crediti

- 12.1. Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi, salvo il preventivo consenso scritto del Fornitore.
- 12.2. È concessa facoltà al Fornitore di cedere i crediti derivanti dal Contratto.

13. Disposizioni miscellanee

- 13.1. I rimedi specifici ai quali entrambe le Parti possono ricorrere ai sensi del Contratto sono cumulativi e non sono da intendere come escludenti altri rimedi ai sensi dello stesso o della legge. Nessuna

rinuncia da parte di una delle Parti, sia espressa sia tacita, a qualche diritto derivante dal Contratto o alla contestazione di qualche violazione o inadempienza di una disposizione, costituirà o si riterrà come rinuncia definitiva a tale diritto o a qualsiasi altra disposizione, contestazione di violazione o di inadempimento del Contratto. L'accettazione di qualsiasi pagamento da parte di una delle Parti non sarà ritenuta rinuncia a contestare qualunque ulteriore violazione o inadempienza dell'altra Parte di qualche disposizione del Contratto.

- 13.2. Le espressioni indicate nelle Condizioni Generali di Contratto con la lettera maiuscola, sia al plurale che al singolare, hanno il significato precisato accanto a ciascuna di esse.
- 13.3. I titoli delle clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto sono unicamente destinati a facilitarne il riferimento, ma non a definire, limitare, descrivere o individuare il contenuto delle stesse.

14. Modifiche e precedenti pattuizioni

- 14.1. Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, le Parti convengono che qualsiasi eventuale modifica al contenuto del Contratto dovrà avvenire ed essere approvata esclusivamente per iscritto e risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 14.2. Il Contratto supera qualsiasi precedente scambio di documenti, discussioni e accordi raggiunti dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del Contratto, la firma in calce al Contratto costituendo quindi, ove necessario, risoluzione consensuale con effetto immediato di qualsivoglia altra pattuizione eventualmente in essere. Dopo la sottoscrizione del Contratto, le Parti quindi riconoscono di non essere legate da altra pattuizione se non da quelle esaustivamente previste nel Contratto e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

15. Trattamento dei dati personali

- 15.1. Il Fornitore dichiara di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo 2016/679 e nella normativa nazionale di riferimento e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- 15.2. Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore tratta i dati personali del Cliente per le finalità e con le modalità meglio specificate nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Contratto.

16. Foro competente in via esclusiva

- 16.1. Qualunque controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto e ogni altra controversia per qualsiasi titolo allo stesso connessa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo di cui al D.lgs. 206/2005, le controversie sono devolute alla competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente ubicato in Italia, ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo.